

Udine, 2 febbraio 2017

Minimali e massimali INPS per il 2017

La normativa previdenziale prevede che per i lavoratori dipendenti la contribuzione previdenziale ed assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge e stabiliti dai contratti collettivi.

L'INPS rende noti gli importi utili per determinare la contribuzione relativa all'anno 2017, rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (che per quest'anno è pari a zero, e pertanto i minimali corrispondono a quelli del 2016).

Minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori	Il minimale da assumere come base di calcolo dei contributi non può essere inferiore a: - € 47,68 giornalieri - € 1.239,68 mensili (€47,68 x 26) L'azienda non è tenuta ad osservare il minimale in caso di erogazione di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche
Rapporti di lavoro a tempo parziale	Il minimale è stabilito con riferimento alla retribuzione oraria; nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il minimale orario è pari a € 7,15 (€ 47,68 x 6 : 40)
Aliquota aggiuntiva di un punto percentuale	L'aliquota aggiuntiva dell'1% si applica sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 46.123,00 e € 3.844,00 mensili
Massimale contributivo pensionabile	Il massimale annuo per i nuovi iscritti ad un Fondo pensioni obbligatorio dopo il 31/12/1995 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari a € 100.324,00
Maternità a carico del bilancio dello Stato	L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è pari a € 2.086,24
Indennità congedo straordinario art.42 comma 5 D. Lgs151/01	L'importo complessivo di indennità e contribuzione figurativa per congedo straordinario per assistenza a persone con handicap in situazione di gravità accertata L.104/92 è pari a € 47.446,00

(Fonti: Circolare Inps n. 19 del 31.01.2017)